

CONTRATTO DI APPALTO

AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 42 DEL D.LGS. N. 36/2023 DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO "RIQUALIFICAZIONE ECOSOSTENIBILE DEL LUNGOMARE DELLA BANDITA – COMUNE DI PALERMO".

C.I.G.: _____

C.U.P.: D79J22000630006

Il presente contratto è concluso in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 18, co. 1, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito, "**Codice dei Contratti**").

TRA

[COMPLETARE CON I DATI RICHIESTI] il/la _____, nato/a a _____ il _____, residente in _____, via _____, n. _____ in qualità _____ dell'Area _____, quale Ufficio presso il quale è incardinata l'attuazione dell'intervento, domiciliata per il ruolo che ricopre presiede _____, che dichiara di intervenire al presente atto ai soli fini della stipula (in seguito, "**Stazione Appaltante**");

E

[COMPLETARE CON I DATI RICHIESTI]

[IN CASO DI AGGIUDICAZIONE A OPERATORE SINGOLO]

il Sig. _____ nato a _____ il _____, residente in _____, via _____, n. _____.

[IN CASO DI AGGIUDICAZIONE A SOCIETÀ DI INGEGNERIA O ORGANISMI DI ISPEZIONE]

il Sig. _____ nato a _____ il _____, residente in _____, via _____, n. _____ in qualità di _____ del/della [COMPLETARE

IN BASE ALLA NATURA DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO] _____ con sede legale in _____, via _____, n. _____ Codice fiscale e Partita IVA _____, capitale sociale € _____, numero di iscrizione _____ nel Registro delle Imprese di _____.

[IN CASO DI AGGIUDICAZIONE AD UN R.T./CONSORZIO STABILE OVVERO IN CASO DI ALTRE IPOTESI DI ASSOCIAZIONISMO TRA IMPRESE CONSENTITE DALLA LEGGE] il Sig. _____ nato a _____ il _____, residente in _____, via _____, n. _____ in qualità di _____ del/della [COMPLETARE IN BASE ALLA NATURA DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO] _____ con sede legale _ in _____, via _____, n. _____ Codice Fiscale e Partita IVA _____, capitale sociale € _____, numero di iscrizione _____ nel Registro delle Imprese di _____, che agisce giusto mandato collettivo speciale di rappresentanza e procura, quale Capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio costituito ai sensi degli articoli 66 e 68 del Codice dei Contratti, con atto autenticato nella firma per notaio _____ in _____, rep. _____/racc. _____ in data _____, tra essa medesima e i seguenti mandanti

1	_____ con sede in _____, via _____, ____;
2	_____ con sede in _____, via _____, ____;
3	_____ con sede in _____, via _____, ____;
4	_____ con sede in _____, via _____, ____;

(di seguito "**Appaltatore**");

(di seguito, congiuntamente "**le Parti**");

PREMESSO CHE

a) L'intervento denominato "RIQUALIFICAZIONE ECOSOSTENIBILE DEL LUNGOMARE DELLA BANDITA", in origine finanziato con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Piani Urbani Integrati - M5C2 – Intervento 2.2b, risulta finanziato in data odierna con risorse statali (art. 1, co. 5, let.d) assegnate con Decreto del 12 giugno 2024 del Capo Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno; per tale intervento, l'articolo 1, comma 3 del citato D.M. prescrive in ogni caso "*l'osservanza degli altri obblighi e principi stabiliti dal PNRR*";

b) il presente Appalto trova copertura nell'ambito delle risorse individuate dal Decreto del Ministero dell'Interno del 22.04.2024 per un importo di €. 12.015.209,17 tramite risorse nazionali di cui all'art. 1, comma 5, lett. d) del Decreto del 12 giugno 2024 ad integrazione del finanziamento PNRR per i "Piani Urbani MSC2 – Investimento 2.2";

c) Ai sensi dell'articolo 15, co. 1, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante, con determina prot. n. ____ del ____, ha individuato l'Arch. Giovanni Sarta, quale Responsabile unico del progetto (di seguito, "**RUP**") del presente Contratto d'appalto. Ai sensi dell'articolo 15, co. 4, del Codice dei Contratti, fermo restando l'unicità del RUP, La Stazione Appaltante, con determina prot. n. ____ del ____, ha individuato, ai sensi dell'articolo 114 del Codice dei Contratti, _____ quale Direttore dell'esecuzione del presente contratto d'appalto (di seguito, "**DEC**");

d) con determina a contrarre n. _____ prot. _____ del _____ si è stabilito di procedere all'affidamento dell'Appalto mediante affidamento diretto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 50, co. 1 lett. b), del Codice dei Contratti, previo confronto di preventivi da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

e) con verbale sottoscritto in data _____ è stato disposto dal RUP l'avvio del servizio, ai sensi dell'articolo 17, **[SCEGLIERE TRA: A) COMMA 8, E INDICARE SINTETICAMENTE LE RAGIONI CHE HANNO DETERMINATO L'ESECUZIONE ANTICIPATA]** co. 8, del Codice dei Contratti **[B) COMMA 9, E INDICARE SINTETICAMENTE LA POTENZIALE SITUAZIONE DI PERICOLO CHE SI È INTESO EVITARE ATTRAVERSO L'ESECUZIONE ANTICIPATA]** co. 9, del Codice dei Contratti;

f) **[QUALORA L'APPALTATORE NON SIA ISCRITTO NELL'ELENCO DEI FORNITORI, PRESTATORI DI SERVIZI ED ESECUTORI DI LAVORI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMI 52 E SEGUENTI, DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190]** In data _____ è stata acquisita l'informazione antimafia liberatoria ai sensi dell'"Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale tra la Prefettura di Palermo e la Città Metropolitana di Palermo", del 7 luglio 2023 e del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, presso l'Ufficio Territoriale del Governo di _____;

[IN ALTERNATIVA]

[IN CASO DI ESECUZIONE IN VIA D'URGENZA, QUALORA L'APPALTATORE NON SIA ISCRITTO NELL'ELENCO DEI FORNITORI, PRESTATORI DI SERVIZI ED ESECUTORI DI LAVORI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMI 52 E SEGUENTI, DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190] Il presente contratto viene sottoscritto nelle more del rilascio, da parte dell'Ufficio Territoriale del Governo di _____, dell'informazione antimafia, richiesta in data ____, ai sensi dell'articolo 92,

co. 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e, comunque, a seguito delle informative liberatorie provvisorie acquisite ai sensi dell'articolo 3, co. 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 mediante consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia **[IN ALTERNATIVA]** oppure attraverso **[INDICARE ALTRA BANCA DATI DISPONIBILE CONSULTATA]**. Qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la Stazione Appaltante recede dal presente contratto, fatti salvi il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, fermo restando quanto previsto dall'articolo 94, co. 3 e 4, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e dall'articolo 32, co. 10, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, previa in ogni caso l'acquisizione della dichiarazione resa dall'Appaltatore in ordine all'insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

[QUALORA L'APPALTATORE SIA ISCRITTO NELL' ELENCO DEI FORNITORI, PRESTATORI DI SERVIZI ED ESECUTORI DI LAVORI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMI 52 E SEGUENTI, DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190]

L'Appaltatore è iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori, di cui all'articolo 1, co. 52, della L. n. 190/2012 (cd. *White List*) e, pertanto, la documentazione antimafia di cui agli articoli 84, co. 3 e 90 del D.Lgs. n. 159/2011 (di seguito, "**Codice Antimafia**") è sostituita dall'accertamento della predetta iscrizione, nella sezione pertinente, dell'Appaltatore ai sensi dell'articolo 1, co. 52 *bis* della citata legge;

g) **[ELIMINARE IN CASO DI RICORRENZA DELLE IPOTESI DI CUI ALLE LETTERE A) – D) DELL'ARTICOLO 18, CO. 3, DEL CODICE DEI CONTRATTI]** è trascorso il periodo di sospensione di cui all'articolo 18, co. 3, del Codice dei Contratti (cd. *Stand Still*), senza che siano pendenti ricorsi;

h) l'Appaltatore ha prodotto la polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile professionale relativa all'appalto;

i) in sede di offerta l'Appaltatore ha:

- I. accettato ogni clausola presente nel Disciplinare di gara e nei documenti ivi allegati, compreso il presente contratto, nonché in tutta la documentazione posta a base di gara;
- II. **[IN CASO DI AGGIUDICAZIONE AD UN R.T./CONSORZIO OVVERO IN CASO DI ALTRE IPOTESI DI ASSOCIAZIONISMO TRA IMPRESE CONSENTITE DALLA LEGGE]** indicato per ciascuna delle corrispondenti prestazioni le consorziate esecutrici di seguito indicate:

[CONSORZIATA 1 _____ PRESTAZIONE_____];

[CONSORZIATA 2 _____ PRESTAZIONE_____] ripetere per ogni prestazione ulteriore;

j) l'Appaltatore prima della stipula ha dichiarato **[SCEGLIERE TRA:] A)** di possedere i requisiti di esecuzione previsti dalla *lex specialis/B)* che per le prestazioni per le quali sono richiesti requisiti di esecuzione dalla *lex specialis* si avvarrà dei seguenti soggetti:

[ELENCCARE] _____;

k) con il presente contratto, la Stazione Appaltante intende, pertanto, conferire a **[INSERIRE LA DENOMINAZIONE DELL'APPALTATORE]** _____, l'appalto avente ad oggetto l'affidamento del servizio di verifica ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. n. 36/2023 della progettazione esecutiva per la realizzazione dell'intervento denominato "RIQUALIFICAZIONE ECOSOSTENIBILE DEL LUNGOMARE DELLA BANDITA – Comune di Palermo".

TUTTO CIÒ PREMESSO, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1 - (Premesse ed allegati)

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, le premesse del presente Contratto e la documentazione richiamata all'articolo 5 del Capitolato d'Oneri, ancorché non materialmente allegati allo stesso. In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Contratto e nei documenti sopraindicati vale l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione delle prestazioni oggetto d'appalto, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Articolo 2 - (Definizioni)

Nell'ambito del presente Contratto si intendono assunte le definizioni di cui all'articolo 1.2 del Capitolato d'Oneri, cui si rinvia.

Articolo 3 - (Oggetto e finalità dell'appalto)

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del SERVIZIO DI VERIFICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 42 DEL D.LGS. N. 36/2023 DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO "RIQUALIFICAZIONE ECOSOSTENIBILE DEL LUNGOMARE DELLA BANDITA – COMUNE DI PALERMO".

Le prestazioni consistono nello svolgimento del Servizio di verifica del Progetto esecutivo ai sensi dell'articolo 42 e

dell'Allegato I.7 del Codice dei Contratti.

Le attività affidate dovranno essere svolte secondo le caratteristiche tecniche, condizioni e modalità stabilite nel Capitolato d'Oneri e nel Disciplinare di gara nonché alle condizioni migliorative contenute nell'offerta proposta.

Sono comprese nell'appalto tutte le prestazioni accessorie e necessarie per dare compiuti i servizi sopra elencati secondo le condizioni, le prescrizioni e le caratteristiche tecniche e qualitative previste nella documentazione di gara.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire ogni attività, nonché tutti gli interventi complementari richiesti, anche ove non espressamente indicati, funzionali alla perfetta realizzazione dell'appalto, in conformità al Capitolato d'Oneri posto a base di gara, nonché alle raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate da parte della Stazione Appaltante, ancorché tali prestazioni non siano specificatamente previste nel presente Contratto.

Eventuali modificazioni dovranno essere comunicate in forma scritta al RUP e, ove presente, al DEC per i relativi provvedimenti.

Le prestazioni oggetto dell'appalto dovranno essere realizzate nell'integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione; l'Appaltatore dovrà garantire l'adeguamento delle soluzioni tecniche dallo stesso fornite o gestite con la normativa in vigore al momento dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e con gli standard tecnici nazionali ed internazionali. L'Appaltatore ha l'obbligo di osservare le norme e le prescrizioni previste dai contratti collettivi, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, ha l'obbligo altresì di attenersi alle norme generali in materia di sicurezza.

Articolo 4 - (Termini e durata del contratto)

Il Contratto sarà efficace tra le parti a far data dalla sua conclusione e cesserà di produrre i propri effetti alla completa e regolare esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento, salvi i casi di risoluzione o recesso disciplinati dal Capitolato d'Oneri e dal presente Contratto.

I termini per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto sono quelli indicati all'articolo 11 del Capitolato d'Oneri.

La durata complessiva è da intendersi al netto delle interruzioni previste per l'ottenimento delle necessarie approvazioni ed autorizzazioni, per le attività di verifica dei progetti e delle eventuali ulteriori proroghe, non dipendenti da inadempienze dell'Appaltatore, disposte dal RUP o, ove nominato, dal DEC in funzione delle prescrizioni degli enti competenti e delle tempistiche di approvazione ovvero autorizzazione.

Il mancato rispetto dei termini di cui sopra determinerà l'applicazione delle penali previste dall'articolo 14 del Capitolato d'Oneri. L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare l'appalto nel termine

stabilito può richiederne la proroga nei limiti, con le modalità e i tempi specificati all'articolo 12 del Capitolato d'Oneri. La sospensione delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 121 del Codice dei Contratti, può essere disposta in ottemperanza e con le modalità previste all'articolo 13 del Capitolato d'Oneri.

Articolo 5 - (Luogo di svolgimento del servizio e risorse strumentali)

L'Appaltatore svolgerà le prestazioni oggetto del presente Contratto presso le proprie sedi aziendali, con propri mezzi e propria organizzazione, assumendosi il relativo rischio di impresa.

Durante l'espletamento delle prestazioni gli addetti, siano essi soci o dipendenti dell'Appaltatore o lavoratori autonomi dalle stesse incaricati, dovranno essere dotati di un tesserino di riconoscimento.

Articolo 6 - (Referenti responsabili per le attività contrattuali - Elezione di domicilio – Soggetti che svolgeranno le prestazioni professionali – Collaboratori)

La persona fisica incaricata dall'Appaltatore del ruolo di referente dell'appaltatore (di seguito, "**Referente**") è **[COMPLETARE]** _____, nato a _____, il _____, residente in _____.

Il compito del Referente è quello di coordinare le attività correlate all'oggetto dell'appalto, di pianificare e di verificare gli interventi da effettuare e di gestire tutte le comunicazioni tra le parti.

L'Appaltatore, ai fini dell'esecuzione del presente Contratto, dichiara di eleggere domicilio legale ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei Contratti, al seguente indirizzo PEC: **[INDICARE]** _____.

Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti, i documenti e le comunicazioni che riguardano l'esecuzione del presente Contratto e dell'intervento che ne costituisce oggetto.

La/e persona/e fisica/he che svolgerà/anno le prestazioni di cui al presente Contratto, in conformità a quanto dichiarato dall'Appaltatore in sede di gara, è/sono la/le seguente/i:

a) _____ iscritto all'Ordine degli _____ della provincia di _____ al n. _____, C.F. _____, P.IVA _____, con studio in _____ a _____;

b) _____ iscritto all'Ordine degli _____ della provincia di _____ al n. _____, C.F. _____, P.IVA _____, con studio in _____ a _____;

c) _____ iscritto all'Ordine degli _____ della provincia di _____ al n. _____, C.F. _____, P.IVA _____, con studio in _____ a _____.

L'Appaltatore, nell'espletamento dell'incarico, potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, della cui nomina

dovrà dare preventiva comunicazione alla Stazione Appaltante, ferma restando la propria responsabilità nei confronti della stessa.

La possibilità di avvalersi di collaboratori e coadiutori non potrà assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente Contratto. La Stazione Appaltante rimane estranea ai rapporti intercorrenti tra l'Appaltatore e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui prestazioni il medesimo Appaltatore intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

Articolo 7 - (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione)

Il corrispettivo per la puntuale ed esatta esecuzione delle prestazioni oggetto di Appalto è di € _____ (euro_____/00), oltre IVA e oneri di legge, ed è stato determinato applicando il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di Offerta.

Tutte le attività previste dal presente Contratto saranno contabilizzate a corpo, secondo quanto specificato nel Capitolato d'Oneri.

Il corrispettivo si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dell'Appalto a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni di cui alla documentazione di gara allegata al presente Contratto.

Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore sarà pagato secondo le modalità, i termini e le condizioni disciplinati dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del Capitolato d'Oneri.

In considerazione della natura delle prestazioni non è ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 60, co. 1, del Codice dei Contratti e dell'articolo 22 del Capitolato d'Oneri.

Ai sensi dell'articolo 33, dell'Allegato II.14, al Codice dei Contratti, il contratto è escluso dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 125, co. 1, del Codice dei Contratti.

L'Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo sopra determinato comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i servizi affidatagli, per come espressamente identificati nel Disciplinare di gara, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni della Stazione Appaltante, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria.

Resta inteso tra le Parti che il corrispettivo convenuto si intende riferito alla totalità delle prestazioni descritte nel presente contratto e include tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività pattuite,

incluse le spese per viaggi e trasferte effettuate a qualsivoglia titolo.

All'Appaltatore non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che sia necessario introdurre in conseguenza di difetti, errori od omissioni ovvero che siano riconducibili a carenze delle attività necessarie per eseguire le prestazioni affidatagli.

Rimangono, altresì, a carico dell'Appaltatore le spese relative al pagamento di imposte, tasse, canoni o corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti, derivant dall'esecuzione del contratto.

Il pagamento del corrispetvo avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente di seguito indicato, intestato all'Appaltatore e dedicato, in via non esclusiva, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010: Numero c/c: _____,

Banca: _____ Gruppo _____, Agenzia: _____, ABI: _____, CAB: _____, CIN: _____, IBAN: _____.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010, l'Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente innanzi indicato sono:

Cognome e nome: _____

Data e luogo di nascita: _____

Indirizzo di residenza: _____

Nazionalità: _____

Codice fiscale: _____

[AGGIUNGERE ALTRI NOMINATIVI, OVE NECESSARIO]

L'Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010.

L'Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010. La Stazione Appaltante potrà invocare la risoluzione di diritto del contratto, che opererà automaticamente ex articolo 1456 del codice civile in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, co. 9 bis, della Legge n. 136/2010. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010 comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della stessa legge.

I pagamenti saranno effettuati dalla Stazione Appaltante secondo le seguenti modalità: **[COMPLETARE NEL CASO IN CUI L'AGGIUDICATARIO FOSSE UN R.T., I PAGAMENTI POTRANNO ESSERE EFFETTUATI DIRETTAMENTE IN FAVORE DEL MANDATARIO O DI CIASCUNO DEI COMPONENTI DEL R.T.]** _____.

Alle fatture emesse si applicano le norme relative allo *split payment*, di cui alla Legge n. 190/2014.

I pagamenti saranno effettuati entro i termini previsti all'articolo 19 del Capitolato d'Oneri.

Articolo 8 - (Modifiche soggettive dell'Appaltatore)

Si applicano le relative disposizioni dell'articolo 27 del Capitolato d'Oneri, cui si rinvia espressamente.

Articolo 9 - (Obblighi specifici previsti dal Protocollo di Legalità)

L'Appaltatore è tenuto, nell'esecuzione del presente Contratto, al rispetto degli obblighi derivanti dal Protocollo d'Intesa per "La legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale" sottoscritta in data 7/7/2023 fra la Prefettura di Palermo e il Comune di Palermo tra L'Appaltatore e il Sindaco del Comune di Palermo.

L'Appaltatore accetta e si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri aventi causa e, comunque, da qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, senza riserva alcuna, le clausole indicate nel Protocollo d'Intesa (Allegato 2), che, con la sottoscrizione del presente Contratto, vengono espressamente, integralmente ed incondizionatamente accettate dall'Appaltatore e dai suoi aventi causa.

Articolo 10 - (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore)

L'Appaltatore si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione del Contratto.

Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le relative disposizioni dell'articolo 6 del Capitolato d'Oneri.

Articolo 11 - (Responsabilità dell'Appaltatore e obblighi specifici derivanti dal PNRR)

Nel rinviare a quanto più compiutamente stabilito in merito dal Capitolato d'Oneri, si precisa in questa sede quanto di seguito esposto.

11.a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH)

L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Contratto, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi

ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico. Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 15 del presente Contratto e, in ogni caso, così come compiutamente definite nel Capitolato d'Oneri, cui si rinvia.

11.b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità

Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la relazione di cui all'articolo 47, co. 3, del D.L. 77/2021, (i.e. la “relazione di genere” sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021. La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR. Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 15 e/o la risoluzione del Contratto di cui al successivo articolo 18. Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la documentazione di cui all'articolo 47, co. 3 bis, del D.L. n. 77/2021, i.e. (i) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta).

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 15 e/o la risoluzione del presente Contratto di cui al successivo articolo 18.

L'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto, è obbligato ad applicare i

dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, l'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 6.c del Capitolato, nel caso in cui per lo svolgimento del presente Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia necessario per l'Appaltatore procedere a nuove assunzioni, lo stesso sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile, sia all'occupazione femminile, ai fini dell'esato adempimento del contratto.

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 15 e/o la risoluzione del Contratto di cui al successivo articolo 18.

11.c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile

L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dalla Stazione Appaltante conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nel presente Contratto mediante il rinvio al Capitolato d'Oneri. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

11.d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone

L'Appaltatore è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei *target* e delle *milestone* associati agli Interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente, che può essere adottato dalla Stazione Appaltante e disciplinato e recepito nel presente Contratto mediante il Capitolato d'Oneri a corredo.

11e) Obblighi specifici previsti dal Protocollo di Legalità

L'Appaltatore è tenuto, nell'esecuzione del presente Contratto, al rispetto degli obblighi derivanti dal Protocollo d'Intesa per "La legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale" sottoscritta in data 7/7/2023 fra la Prefettura di Palermo e il Comune di Palermo tra L'Appaltatore e il Sindaco del Comune di Palermo.

L'Appaltatore accetta e si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri aventi causa, da subappaltatori, subfornitori e, comunque, da qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, senza riserva alcuna, le clausole indicate nel

Protocollo d'Intesa, che, con la sottoscrizione del presente Contratto, vengono espressamente, integralmente ed incondizionatamente accettate dall'Appaltatore e dai suoi aventi causa.

È riconosciuta alla Stazione Appaltante (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e *audit* in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

Si rinvia a quanto stabilito in merito dal Capitolato d'Oneri.

L'Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire le clausole del Protocollo di Legalità all'interno dei contratti sottoscritti con i subappaltatori, con subcontraenti, subfornitori o comunque con ogni altro soggetto interessato all'intervento oggetto dell'Appalto.

Articolo 12 - (Obblighi dell'Appaltatore in materia di rapporti di lavoro, di contribuzione, di assistenza e previdenza)

L'Appaltatore dichiara e garantisce che il personale del quale si avvarrà per l'esecuzione del presente appalto sarà regolarmente contrattualizzato e assicurato dallo stesso appaltatore nel rispetto della vigente normativa, ed in tal senso si obbliga ad ogni effetto di legge.

L'Appaltatore assume l'obbligo della piena osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalle norme di legge relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni sociali obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e per la previdenza e l'assistenza a favore dei dipendenti, nonché degli obblighi derivanti dal presente contratto e si impegna ad assicurare al personale dipendente trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli previsti dalle norme del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro cui è soggetto.

Si applicano le relative disposizioni del Capitolato d'Oneri, cui si rinvia espressamente.

Articolo 13 - (Assicurazione)

[SCEGLIERE TRA]

A) L'Appaltatore ha prodotto la polizza di responsabilità civile professionale conforme alle condizioni contrattuali previste dal Capitolato d'Oneri e dallo Schema Tipo di Polizza 2.2 dell'"*Allegato A-Sezione II - Schemi tipo*" di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante: "*Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni*", contraddistinta al n. _____ sottoscritta in data _____ rilasciata dalla società/dall'istituto _____ agenzia/filiale di _____, per un importo pari a € _____, con durata fino a **[COMPLETARE]** _____.

B) L'Appaltatore, già in possesso di una polizza professionale generale, ha altresì prodotto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 43, co. 1, let. b) dell'Allegato I.7 al Codice dei Contratti una dichiarazione della società/dell'istituto _____

agenzia/filiale di _____, ad integrazione della propria polizza professionale, per garantire il rispetto delle condizioni di cui all'articolo _____ del Capitolato d'Oneri per il presente Appalto.

Si rinvia all'articolo 26 del Capitolato d'Oneri per la disciplina di operatività, termini e condizioni della/le polizza/e assicurativa/e di cui ai precedenti periodi.

Articolo 14 - (Controlli e vigilanza sull'esecuzione del contratto)

In qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, la Stazione Appaltante si riserva di effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Contratto, nei documenti contrattuali allegati, nonché nel Capitolato d'Oneri.

L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a prestare la più ampia collaborazione per consentire lo svolgimento delle suddette verifiche e controlli da parte della Stazione Appaltante.

Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non conformità alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali, nonché in tema di risoluzione del Contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, l'Appaltatore deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed esclusivo carico, entro il termine a tal fine indicato dalla Stazione Appaltante, pena in difetto l'applicazione delle penali previste nel Capitolato d'Oneri.

I controlli e le verifiche effettuate dalla Stazione Appaltante, pur con esito positivo, non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità riguardanti il presente Contratto.

In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto a fornire alla Stazione Appaltante tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza delle obbligazioni assunte in virtù e per effetto del presente Contratto.

La verifica della regolare esecuzione delle prestazioni eseguite, volta ad accertarne, in termini di quantità e qualità, la corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sarà avviata dal RUP o, ove nominato, dal DEC a seguito della ultimazione delle medesime prestazioni contrattuali nei termini indicati nel Capitolato d'Oneri.

Articolo 15 - (Penali)

A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell'Appaltatore assunti in forza del presente Contratto, la Stazione Appaltante applicherà, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno, una penale pari all' 1 ‰ (uno per mille) dell'importo netto contrattuale, alle condizioni e con le modalità stabilite e descritte all'articolo 14 del Capitolato d'Oneri.

Dette penali si applicano, inoltre, nelle ipotesi di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi derivanti dalle specifiche

disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, nonché agli ulteriori obblighi di cui al precedente articolo 11 (*"Responsabilità dell'Appaltatore e obblighi specifici derivanti dal PNRR"*) del presente Contratto. In ogni caso, si rinvia al Capitolato d'Oneri per la disciplina dei termini e delle condizioni di operatività delle penali.

Articolo 16 - (Esecuzione in danno)

È facoltà della Stazione Appaltante, nel caso in cui l'Appaltatore o un terzo esecutore da questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al presente contratto, di ordinare ad altro soggetto - senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'appaltatore o dal terzo subcontraente, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati.

In caso di risoluzione del contratto, sia ai sensi dell'articolo 1662 del Codice civile che ai sensi dell'articolo 1456 Codice civile, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di affidare a terzi l'esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto del presente Contratto.

Ai sensi dell'articolo 117, co. 5, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante può avvalersi per l'esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione.

Nei suddetti casi, la Stazione Appaltante avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che l'appaltatore è eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. L'eventuale esecuzione in danno non esime l'appaltatore dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge.

Articolo 17 - (Certificato di regolare esecuzione)

Il certificato di verifica di regolare esecuzione è rilasciato con le modalità e nei termini stabiliti dagli articoli 35, 36, 37 e 38 del Capitolato d'Oneri.

Articolo 18 - (Risoluzione e clausola risolutiva espressa)

Le ipotesi di risoluzione del presente Contratto e la relativa disciplina sono previste dagli articoli 7, 16 e 32 del Capitolato d'Oneri.

Il Contratto è altresì risolto di diritto al verificarsi delle condizioni richiamate nel presente atto e previste nel Capitolato d'Oneri quali clausole di risoluzione espressa ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile.

Il Contratto è inoltre risolto di diritto ex articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

- inadempimento delle clausole previste dal Protocollo di Legalità ed allegate, quale parte integrante e sostanziale, al presente contratto, ove dalle stesse espressamente indicata l'applicazione dell'articolo 1456 del Codice Civile;

ogni qualvolta nei confronti dell'Appaltatore, di un suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del Contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui delitti di cui agli art. 317 c.p., 318 cp, 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p. .. 319 quater c.p., 320 c.p., 321, c.p., 322 c.p., 322bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p..

A tal fine, l'ANAC, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante, per il tramite della Centrale di Committenza, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 del Codice Civile, potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale alle condizioni di cui all'articolo 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 11 agosto 2014, n. 114.

In caso di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante provvederà ad escutere la garanzia definitiva, salva la facoltà per la medesima di agire per il ristoro dell'eventuale danno subito nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Al verificarsi della risoluzione la Stazione Appaltante altresì tratterà ogni somma ancora dovuta per l'attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all'inadempimento ivi compresi i maggiori costi per l'espletamento della nuova procedura di gara.

Oltre a quanto previsto dall'articolo 122 del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali, derivante dall'applicazione singola o ripetuta delle clausole previste nel Capitolato d'Oneri superi il 10% (dieci per cento) del valore del contratto, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore.

Il mancato rispetto delle condizioni per la *compliance* al principio del DNSH, così come le violazioni agli obblighi di cui all'articolo 47, co. 3, 3-*bis* e 4, del D.L. n. 77/2021, nonché agli ulteriori obblighi previsti al precedente articolo 11, oltre all'applicazione delle penali, così come stabilito al precedente articolo 13 ("*Penali*") del presente Contratto e nel Capitolato d'Oneri cui si rinvia, può costituire causa di risoluzione del presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile.

Articolo 19 - (Recesso)

La Stazione Appaltante avrà il diritto insindacabile di recedere, in tutto o in parte, dal presente Contratto in ogni momento alle condizioni e con le modalità previste dall'articolo 33 del Capitolato d'Oneri.

Dalla data di comunicazione del recesso, l'appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno alla Stazione Appaltante.

Articolo 20 - (Cessione del contratto – Cessione dei crediti)

Si applica quanto disposto dall'articolo 23 del Capitolato d'Oneri.

Articolo 21 - (Modifiche assetti proprietari)

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

Articolo 22 - (Incompatibilità)

L'Appaltatore dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di interesse con la Stazione Appaltante e si impegna, comunque, a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

Articolo 23 - (Tracciabilità dei flussi finanziari)

Si applica quanto disposto dall'articolo 39 del Capitolato d'Oneri.

Articolo 24 - (Obblighi di riservatezza - Proprietà)

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti gli elaborati prodotti dall'Appaltatore nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente Appalto, rimarranno di titolarità esclusiva della Stazione Appaltante che potrà, quindi, disporne. L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del servizio, o comunque in relazione ad esso, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente servizio. L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetta.

Pertanto, la Stazione Appaltante avrà diritto all'utilizzazione piena ed esclusiva dei risultati conseguiti per effetto delle

attività affidate in virtù del presente Contratto. L'Appaltatore dovrà garantire alla Stazione Appaltante che, nel momento in cui i prodotti commissionati saranno stati ad essa consegnati, tutti i soggetti che – a qualsiasi titolo – avranno collaborato per la realizzazione degli stessi, abbiano preventivamente fornito piena e incondizionata liberatoria e consenso, per quanto di rispettiva competenza, allo sfruttamento tecnico, economico e commerciale dei prodotti, nella loro interezza e/o in ogni singola componente.

L'Appaltatore, in ogni caso, si impegna a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprietà intellettuale vantati sugli elaborati e qualsiasi altro materiale predisposto dall'Appaltatore medesimo, nonché per qualsivoglia azione intrapresa da terzi per illegittimo utilizzo degli stessi.

L'Appaltatore si obbliga espressamente a fornire alla Stazione Appaltante copia di tutta la documentazione, predisposta dall'Appaltatore medesimo ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti d'uso, diritti di proprietà intellettuale e di *copyright*, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari per garantirne l'uso illimitato. Pertanto, la Stazione Appaltante potrà disporre la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, il trasferimento a terzi, la duplicazione, la cessione, anche parziale, o comunque lo sfruttamento di detti beni ed elaborati.

L'Appaltatore deve, altresì, provvedere, senza alcun onere a carico della Stazione Appaltante, al completamento delle attività di trasferimento di conoscenze al personale della Stazione Appaltante, per la piena fruibilità in autonomia dei prodotti/servizi realizzati.

L'Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire le clausole indicate nei paragrafi che precedono all'interno dei contratti sottoscritti con sub-contraenti o comunque con ogni altro soggetto interessato all'intervento oggetto dell'Appalto.

L'Appaltatore dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i prodotti, le specifiche, le informazioni di carattere tecnico e tecnologico relative all'esecuzione del Contratto e non farne uso se non per l'esecuzione dell'Appalto. L'Appaltatore risponderà a tal fine anche per il proprio personale e per gli eventuali sub-contraenti/sub-fornitori ed assumerà le misure e cautele occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati.

Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore, e anche quelli da quest'ultimo predisposti, rimangono di proprietà esclusiva della Stazione Appaltante e devono essere restituiti alla stessa Stazione Appaltante al completamento delle prestazioni.

Tutti i diritti di proprietà intellettuale, il *software* e il *know-how* che siano di proprietà della Stazione Appaltante o che siano stati al medesimo concessi in licenza, utilizzati per lo svolgimento delle funzioni aziendali alla data di inizio di

validità del presente contratto e/o sviluppati o acquisiti dalla Stazione Appaltante successivamente in relazione alle prestazioni rimarranno di proprietà della medesima Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante garantisce all'Appaltatore il diritto di utilizzare a titolo gratuito, per la durata del presente contratto, i diritti di proprietà intellettuale della medesima che siano necessari per lo svolgimento delle prestazioni, ed esclusivamente a tale fine. La Stazione Appaltante potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, anche solo parzialmente detti materiali. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dalla Stazione Appaltante in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.

L'Appaltatore si obbliga espressamente a fornire alla Stazione Appaltante tutta la documentazione e il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti.

Per effetto del pagamento del corrispettivo convenuto ai sensi del presente Contratto, resteranno nella titolarità esclusiva della Stazione Appaltante i diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico dei prodotti e dei documenti elaborati, nonché di tutto quanto realizzato dall'Appaltatore, dai suoi dipendenti e collaboratori nell'ambito o in occasione dello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto.

Pertanto, la Stazione Appaltante avrà diritto all'utilizzazione piena ed esclusiva dei prodotti e documenti elaborati e dei risultati conseguiti per effetto delle attività affidate in virtù del presente Contratto, potendo apportarvi varianti, modifiche ed altri interventi di qualunque genere ove riconosciuti necessari, senza che in tali casi possano essere sollevate eccezioni di sorta.

L'Appaltatore dovrà garantire alla Stazione Appaltante che, nel momento in cui i prodotti commissionati saranno stati ad essa consegnati, tutti i soggetti che – a qualsiasi titolo – avranno collaborato per la realizzazione degli stessi, abbiano preventivamente fornito piena e incondizionata liberatoria e consenso, per quanto di rispettiva competenza, allo sfruttamento tecnico, economico e commerciale dei prodotti, nella loro interezza e/o in ogni singola componente. All'Appaltatore è, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti dalla Stazione Appaltante e/o di spendere lo stesso nome della medesima Stazione Appaltante presso altri clienti, se non previa autorizzazione scritta specifica. All'Appaltatore è fatto tassativo divieto di rilasciare comunicati e/o annunci relativi al contenuto del Contratto o parti di esso se non previa autorizzazione scritta della Stazione Appaltante.

Articolo 25 - (Spese, imposte e tasse)

Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali e tutte le imposte di bollo e di registro della copia del contratto e dei documenti contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione delle

prestazioni;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione delle prestazioni;

d) le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento del presente Contratto.

Si applicano le relative disposizioni del Capitolato d'Oneri.

Articolo 26 - (Trattamento dei dati personali)

Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della *Privacy*, di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto.

Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

La Stazione Appaltante, relativamente alle attività che deriveranno dal presente Contratto, è Titolare del trattamento. L'Appaltatore dichiara di aver preso visione ed accettato l'informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 rilasciata dal Titolare del trattamento visionabile all'indirizzo <https://servizionline.comune.palermo.it/portcit/jsp/home.jsp?modo=info&info=privacy.jsp>

[SCEGLIERE TRA OPZIONE A E OPZIONE B]

[A] SE L'APPALTATORE È TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI INSERIRE LA SEGUENTE FORMULAZIONE GENERICA (NON SERVE L'ALLEGATO)]

Relativamente ai dati di terzi di cui si dovesse venire a conoscenza nel corso dell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, gli stessi saranno trattati in conformità al Regolamento (UE) 679/2016.

[B] LADDOVE VI SIA LA POSSIBILITÀ PER L'APPALTATORE DI VENIRE A CONTATTO CON DATI PERSONALI DI SOGGETTI TERZI, NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI DERIVANTI DAL CONTRATTO, SE L'APPALTATORE ASSUME IL RUOLO DI RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO INSERIRE]:

La Stazione Appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, individua l'Appaltatore quale "*Responsabile del trattamento*" ai sensi dell'articolo 28 del GDPR, relativamente allo svolgimento delle prestazioni derivanti dal presente Contratto, secondo le condizioni e le istruzioni contenute nello specifico "*Accordo di nomina a Responsabile di Trattamento*" allegato al presente Contratto **[INSERIRE L'ALLEGATO 1.A]**. La sottoscrizione del Contratto da parte dell'Appaltatore equivale anche ad accettazione della nomina.

[NOTA REDAZIONALE: Acquisire, preliminarmente al perfezionamento del contratto, per esame e approvazione le misure di sicurezza dell'Appaltatore che rappresentano un allegato fondamentale dell'“*Accordo di nomina a Responsabile di Trattamento*”]

Articolo 27 - (Controversie e foro competente)

Si può ricorrere all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 211 del Codice dei Contratti quando insorgano controversie circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute. Si applica ai servizi oggetto di Appalto, per quanto compatibile, la disciplina dell'articolo 210 del Codice dei Contratti, nonché quanto disposto dall'articolo 30 Capitolato d'Oneri.

Ai sensi dell'articolo 212 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del Codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.

Ove non si proceda all'accordo bonario e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente Contratto è devoluta al Tribunale ordinario presso il Foro competente per territorio ai sensi dell'articolo 25 c.p.c..

È esclusa la competenza arbitrale.

Si applica quanto disposto dall'articolo 30 del Capitolato d'Oneri.

Articolo 28 - (Disposizioni generali e norme di rinvio)

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente contratto deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del Codice civile. La sottoscrizione del Contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi e forniture. Il presente contratto è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti, ai sensi del CAD e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Data e luogo _____

L'Appaltatore [completare]	La Stazione Appaltante [completare]
---	--

L'Appaltatore dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, co. 2 e 1342 Codice civile, tutte le clausole di seguito precisate, che si confermano e accettano espressamente, nonché le clausole contenute in disposizione di leggi e regolamenti richiamati nel presente atto:

- Articolo 4 - (Termini e durata del contratto);
- Articolo 7 - (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione);
- Articolo 8 - (Modifiche soggettive dell'Appaltatore);
- Articolo 9 - (Obblighi specifici previsti dal Protocollo di Legalità);
- Articolo 10 - (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore);
- Articolo 11 - (Responsabilità dell'Appaltatore e obblighi specifici derivanti dal PNRR);
- Articolo 12 - (Obblighi dell'Appaltatore in materia di rapporti di lavoro, di contribuzione, di assistenza e previdenza);
- Articolo 15 - (Penali);
- Articolo 16 - (Esecuzione in danno);
- Articolo 18 - (Risoluzione e clausola risolutiva espressa);
- Articolo 19 - (Recesso);
- Articolo 20 - (Cessione del contratto – Cessione dei crediti);
- Articolo 23 - (Tracciabilità dei flussi finanziari);
- Articolo 24 - (Obblighi di riservatezza - Proprietà);
- Articolo 25 – (Spese, imposte e tasse);
- Articolo 27 - (Controversie e foro competente).

Si allega:

- 1) **ALLEGATO 1.A** Documento contenente le misure di sicurezza adottate dall'Appaltatore ai fini del rispetto della normativa sulla Privacy;

ALLEGATO 2

Clausole contrattuali

Clausola n. 1

La sottoscritta, impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui all'Intesa per la legalità sottoscritta dalla Città Metropolitana di Palermo con la Prefettura di Palermo, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/palermo>, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui. all'art. 1, comma 1, let. a) dell'intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta subaffidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia, di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli art. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle

informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p. La sottoscritta impresa si impegna altresì a segnalare comunque le ipotesi gravi di reato sopra richiamate all'Autorità Giudiziaria, anche per il tramite dei servizi di polizia giudiziaria di riferimento sul territorio, atteso che, ferme restando le competenze della Prefettura in materia, l'ostensibilità afferente le condotte illecite è rimessa alla valutazione della competente Autorità Giudiziaria.

Clausola n. 9

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli art. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.”.